



COMUNE di
VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(CANONE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA, CANONE DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE)

(Legge n° 160/2019 art.1 commi da 816 a 847)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 29/03/2021.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2022
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n del /12/2025

Sommario

SOMMARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ART. 2 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 5 AUTORIZZAZIONI
ART. 6 ANTICIPATA RIMOZIONE
ART. 7 DIVIETI E LIMITAZIONI
ART. 8 PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI O REGOLAMENTI
ART. 9 DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 10 PRESUPPOSTO DEL CANONE

ART. 11 SOGGETTO PASSIVO	
ART. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	
ART. 13 APPLICAZIONE CANONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO.	
ART. 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	
ART. 15 DICHIARAZIONE	
ART. 16 PAGAMENTO DEL CANONE.....	
ART. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	
ART. 18 ACCERTAMENTO E SANZIONI	
ART. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	
ART. 20 MEZZI PUBBLICITARI VARI.....	
ART. 21 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	
ART. 22 ESENZIONI.....	
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	
ART. 23 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DELLE AFFISSIONI.....	
ART. 24 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	

ART. 25 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE
ART. 26 MODALITA' PER PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 27 CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 28 MATERIALE PUBBLICITARIO E AFFISSIONI ABUSIVI
ART. 29 RIDUZIONE DEL DIRITTO
ART. 30 ESENZIONE DAL DIRITTO
ART. 31 PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART. 32 NORME DI RINVIO.....
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 33 DISPOSIZIONI GENERALI.....
ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 35 TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
ART. 36 OCCUPAZIONI ABUSIVE.....
ART. 37 DOMANDA DI OCCUPAZIONE
ART. 38 OCCUPAZIONI D'URGENZA.....

ART. 39 PRONUNCIA SULLA DOMANDA
ART. 40 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE
ART. 41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....
ART. 42 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....
ART. 43 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 44 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 45 MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 46 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ..
ART. 47 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....
ART. 48 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....
ART. 49 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....
ART. 50 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART. 51 PASSI CARRABILI.....

**ART. 52 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE.....**

ART. 53 SOGGETTO PASSIVO.....

ART. 54 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....

ART. 55 ESENZIONI.....

**ART. 56 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
PERMANENTI.....**

**ART. 57 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE**

ART. 58 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....

ART. 60 ACCERTAMENTO E SANZIONI

CAPO V - CANONE MERCATALE.....

ART. 61 DISPOSIZIONI GENERALI.....

ART. 63 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

**ART. 64 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
DEL CANONE.....**

ART. 65 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....

ART. 66 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE

RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....
ART. 67 OCCUPAZIONI ABUSIVE.....
ART. 68 SOGGETTO PASSIVO.....
ART. 69 VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE.....
ART. 69-BIS ESENZIONI
ART. 70 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....
ART. 71 RIMBORSI
ART. 72 ACCERTAMENTO E SANZIONI
ART.73 MODIFICA, REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 74 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 75 NORMA TRANSITORIA
ART. 76 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. Il canone assorbe qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e ricomprende il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, e l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero e rimborso.

5. Continuano ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e l'N.T.A. - Piano generale degli impianti pubblicitari.

5bis. Il rilascio dei provvedimenti (autorizzazione, concessione, rinnovo, subentro) è subordinato all'assenza di morosità anche nel caso di ammissione al pagamento rateale, da parte del richiedente, dei pagamenti e/o dei ratei in materia tributaria e dei pagamenti e/o dei ratei dei canoni di occupazione pregressi.

5ter. I provvedimenti di cui a presente regolamento sono cedibili a terzi solo nel caso di subentro di un soggetto nella sfera giuridico patrimoniale del titolare del provvedimento rilasciato. Nel caso di cui al periodo precedente, il cessionario subentra in tutte le obbligazioni attive e passive derivanti dal provvedimento ed intrattenute con il Comune.

6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o

meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;

e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30; per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze, la durata è fissata in periodi di 15 giorni, eventualmente ripetibili.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 DISPOSIZIONI DI CARETTERE GENERALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune , su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal vigente regolamento degli impianti

pubblicitari al quale si rimanda.

Art. 5 AUTORIZZAZIONI

1. L'Ufficio competente, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme di legge e dal vigente regolamento degli impianti pubblicitari, , rilascia l'atto di autorizzazione all' installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 6 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 7 DIVIETI E LIMITAZIONI

1. In ordine ai divieti e limitazioni si rinvia alle N.T.A. del Piano generale degli impianti pubblicitari e all'art. 23 del Decreto Legislativo 285-1992.

Art. 8 PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI O REGOLAMENTI

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria, o di rimuoverla nel caso in cui essa non sia stata autorizzata.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 9 DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 10 PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività,

Art. 11 SOGGETTO PASSIVO

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei

messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 APPLICAZIONE CANONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO.

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone unico di diffusione, il territorio comunale è suddiviso in due zone. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in categoria normale, la tariffa è determinata ai sensi di quanto previsto dai commi 826 e 827 della legge 160/2019, ridotta del 30,00%. Le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale", mentre le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale". La tariffa della categoria normale è maggiorata del 150,00% per le esposizioni pubblicitarie realizzate in categoria speciale. Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore determinato dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 1 mq;

6. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il canone determinato dal precedente comma, lettera b), è maggiorato in relazione ai seguenti

Il canone è soggetto a rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi

criteri:

a) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;

b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

7. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa del canone, come determinata dalla Giunta Comunale, è maggiorata del 100,00%;

8. Le tariffe di cui ai commi precedenti del presente articolo nonché quelle previste per le tipologie disciplinate dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento, che venissero realizzate nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, saranno maggiorate secondo i seguenti criteri:

cartelli, locandine, striscioni, gonfaloni e simili in forma opaca: maggiorazione del 20% in categoria speciale e del 50% in categoria normale;

cartelli, locandine, striscioni, gonfaloni e simili in forma luminosa: maggiorazione del 15% in categoria speciale e del 25% in categoria normale;

forme pubblicitarie di cui agli articoli 19 e 20: maggiorazione del 20% in categoria speciale e del 50% in categoria normale;

9. Le tariffe di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed inerenti le esposizioni di mezzi pubblicitari effettuate su suolo pubblico, realizzate sia in categoria speciale che in categoria normale, sono soggette a maggiorazione del:

a) 15,00%, per installazioni di mezzi pubblicitari stabili/permanenti;

b) 100,00%, per installazioni di mezzi pubblicitari temporanei.

10. Per le casistiche disciplinate dall'art. 19 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in categoria speciale che in categoria normale) le tariffe sono maggiorate del 100,00%.

11. Per le casistiche disciplinate del richiamato art. 20 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in categoria speciale che in categoria normale) le tariffe sono maggiorate del 30,00%.

Art. 15 DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto gestore apposita domanda di autorizzazione come disciplinato dal Regolamento generale degli impianti, che assorbe l'obbligo dichiarativo in materia di determinazione del canone.

2. La richiesta di autorizzazione è sostituita da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine

b) pubblicità su autoveicoli

c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art.23 del Codice della Strada (D.P.R.285/1992).

3. Nei casi indicati al comma precedente, lo svolgimento dell'attività pubblicitaria in

assenza di dichiarazione comporta l'applicazione delle maggiorazioni/indennità previste al successivo art.18.

4. In assenza di variazioni la dichiarazione/autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio.

Art. 16 PAGAMENTO DEL CANONE

1. L'ufficio competente, esperita l'istruttoria per il rilascio della concessione e autorizzazione, comunica al richiedente l'ammontare del canone da corrispondere obbligatoriamente prima del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Per il canone annuale qualora sia di importo sino ad € 750,00 il canone dovuto può essere corrisposto in due rate aventi scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio, per importi superiori ad €. 750,00 il canone dovuto può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio e il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti:

a) per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

b) per ragioni di opportunità e/o di coerenza nell'approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente locale;

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di

~~3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate.~~

rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura tasso legale.

Art. 18 ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre al tasso di interesse legale.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. All'accertamento esecutivo di cui al comma precedente si applica l'art.6bis del "Regolamento per l'attuazione della Legge n° 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente" rubricato "Rateazione delle somme dovute".

8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi e sanzioni, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore ad euro 12,00(dodici/00).

Art. 19 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito nella delibera approvata dalla Giunta. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto il canone è dovuto per anno solare ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza secondo i seguenti criteri:

- a) Autoveicoli con portata superiore 3.000 kg;
- b) Inferiore a 3000 kg;
- c) Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie;
- d) Veicoli circolanti con rimorchio.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a 2 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 20 MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura deliberata dalla Giunta Comunale Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, si applica il canone nella misura prevista deliberata dalla Giunta Comunale

Il canone è soggetto a rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi.

Il canone è soggetto a rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di riduzione

2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o della sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

5. Per la pubblicità di cui al comma precedente effettuata per conto proprio dell'impresa, il canone dovuto è diminuito in misura del 50%.

6. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, nella misura prevista deliberata dalla Giunta Comunale. Qualora la durata fosse superiore a trenta giorni, dopo tale periodo di applica una tariffa giornaliera ridotta del 50,00%.

Art. 21 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) per esercizi commerciali ed artigianali situati in zone chiuse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

1bis. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto dell'80% per le

dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi.

forme pubblicitarie di durata inferiore a 3 giorni, ad eccezione degli striscioni che attraversano strade o piazze.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 lett.d) decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 22 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone i messaggi pubblicitari e le insegne disciplinate dall'art. 1 comma 833 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 dalla lettera g) alla lettera q). E' da considerarsi altresì esente la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Art. 23 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari all'80% della superficie disponibile

Art. 24 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Varese costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 25 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 26 MODALITA' PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente del ritardo e della nuova data prevista per l'affissione.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta prima dell'inizio dell'affissione o che la stessa venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Qualora la richiesta di annullamento pervenga oltre i termini di cui al precedente periodo, il canone sarà dovuto integralmente.

8. Il Comune o il gestore del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è deliberata dalla Giunta Comunale

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

11. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento del canone dovuto.

12. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può superare il quantitativo massimo di n. 300 manifesti a richiesta (dimensione standard cm 70 x cm 100).

Art. 27 CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella delibera approvata dalla Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, con possibilità di ulteriori periodi di almeno 5 giorni.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
- b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;

Il canone è soggetto a rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi.

- c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
- d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono approvate dalla Giunta Comunale.

5. La tariffa delle pubbliche affissioni è maggiorata del 20% qualora le prenotazioni fossero effettuate per i mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre, salvo che per le affissioni ricadenti nel disposto dell'art. 29.

Art. 28 MATERIALE PUBBLICITARIO E AFFISSIONI ABUSIVI

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento

3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

5. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento

Art. 29 RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti

e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 30 ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti l'attività istituzionale del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, sino ad un massimo di 150 fogli a richiesta, formato cm 70 x cm 100;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste per il versamento delle entrate comunali .

Art. 32 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento gli impianti pubblicitari e delle N.T.A. del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,

inclusi parchi e giardini comunali, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

1. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 35 TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 36 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

difforme dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente accertatore, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione contenente tutti gli elementi utili per determinare il canone e le sanzioni amministrative pecuniarie dovute dall'occupante abusivo.

3. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 59, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 37 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve fare apposita domanda al Comune, da consegnare all'Ufficio Protocollo Generale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità ed il domicilio del legale rappresentante il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

a) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

b) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

c) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;

f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune.

5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Art. 38 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, anche via fax o mail/PEC, nonché di corrispondere il canone nella misura minima di € 16,00= fissata dall'art. 56, salvo conguaglio.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16/12/92 n°495.

Art. 39 PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento.

3. Salvo quanto disposto da altre disposizioni di legge, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo.

4. In caso di diniego sono comunicati tempestivamente al richiedente, , i motivi del diniego stesso.

Art. 40 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine previsto dal vigente Regolamento Comunale per il procedimento

Amministrativo, l'Ufficio competente, previa verifica delle condizioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, dà formale comunicazione al richiedente dell'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, indicando l'ammontare del canone da corrispondere obbligatoriamente prima del rilascio del provvedimento.

2. L'Ufficio competente, riscontrato l'avvenuto pagamento anticipato del canone, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione richiesto.

Art. 41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie cure e spese; in caso di inadempimento, decorso inutilmente il termine assegnato con apposito atto di diffida, il Comune procederà al ripristino d'ufficio, con addebito delle relative spese al responsabile.

Art. 42 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni per l'utilizzo di suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, sono di norma rilasciate per la durata di anni 9. Le concessioni inerenti i passi carrabili, sono rilasciate secondo le disposizioni di cui al codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

2. Le concessioni rilasciate a favore degli esercizi commerciali esercenti la ristorazione e/o l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti, possono avere una durata massima di anni tre.

3. La Giunta Comunale può, in ragione di specifiche esigenze di interesse generale,

anche di carattere economico, o di altri interessi meritevoli di tutela, stabilire periodi di concessione in deroga a quanto previsto nei precedenti commi, fermo restando quanto stabilito dalle specifiche norme in materia.

4. La concessione è rilasciata senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, ivi compresa l'eventuale prestazione di idonea e congrua cauzione, correlata alla durata e rilevanza dell'occupazione

Art. 43 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 44 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione, trascorsi 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, a condizione che non sia esistente un piano di rateazione non revocato, ai sensi del comma 792 della Legge n°160/2019;;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso ovvero la realizzazione di modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti al riguardo;

c) le violazioni gravi o reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione.

d) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

b) la morte del concessionario, salvo il caso del subingresso degli eredi o aventi diritto, che dovrà comunque essere fatto constare da apposito provvedimento comunale;

c) la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo il caso di prosecuzione del rapporto in capo al suo legale rappresentante, che dovrà comunque essere fatta constare da apposito provvedimento comunale.

d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la

data della rinuncia stessa.

3. Salvo il caso di morte del concessionario, le fattispecie contemplate nel presente articolo non hanno diritto a rimborso di quanto ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione e non esonerano dal pagamento delle rate di canone non ancora scadute.

Art. 45 MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o a seguito di reiterate inadempienze modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento concessorio o autorizzatorio rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, disposte dal Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o a risarcimento di danno, ma solo al rimborso del canone pagato in eccedenza rispetto all'effettiva durata dell'occupazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della L. 241/1990.

Art. 46 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

4. Il mancato parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Art. 47 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 48 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 49 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un anno, il canone deve essere calcolato separatamente per ciascun anno solare.
2. Nel caso di inizio o di termine, in corso d'anno, di un'occupazione pluriennale, l'ammontare del canone dovuto si determina in modo proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata dell'occupazione.
3. Nel caso di cessazione anticipata dell'utilizzo dell'area, in corso d'anno, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento/PEC spedita almeno trenta giorni prima della data in cui avrà effettivamente termine l'occupazione, il canone si determina in proporzione all'effettiva durata, espressa in giorni, dell'occupazione stessa, con conseguente diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

4. Per le annualità successive alla prima, il canone annuale deve essere versato entro il 31 marzo di ciascun anno, con le modalità ordinarie, sulla base della tariffa vigente nell'anno di riferimento.

Art. 50 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per qualsiasi tipologia di occupazione, sia temporanea che permanente, sono calcolate in misura del 10%.

5. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione

rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze della predetta società di vendita, nelle occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

10. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.

11. Per le occupazioni di carattere temporaneo inferiori all'anno solare ma superiori a 120 gg continuativi per ciascuna annualità, si applica la tariffa dell'occupazione temporanea ridotta del 50%.

12. Per le occupazioni di suolo per la realizzazione di cappotti termici o rivestimenti, realizzati in conformità ai regolamenti comunali, si considerano esenti le occupazioni di suolo per cappotti o rivestimenti aventi profondità inferiore a 10 cm. Per profondità superiori a suddetto limite, fermo restando le previsioni di cui al successivo art. 55, è previsto il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo pari a cinque volte la tariffa massima ai sensi dell'art. 1, comma 834, Legge 160/2019.

Art. 51 PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi cosiddetti "a raso", fatto salvo il caso

sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono ~~rivalutati annualmente~~ **soggetti a rivalutazione biennale** in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. **In caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi** Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. ~~Il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze della predetta società di vendita, nelle occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.~~

in cui, su richiesta dei fruitori degli accessi, il Comune, tenuto conto delle esigenze viabilistiche, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante i passi "a raso", delimitandola attraverso appositi mezzi dissuasori di sosta.

4. I proprietari che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile, possono ottenerne l'abolizione tramite apposita domanda da presentarsi alla Polizia Locale: in tale ipotesi, sono a carico esclusivo del richiedente le spese per la messa in ripristino dell'assetto stradale.

Art. 52 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale.

5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

~~4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale.~~ Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica o utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui o al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto o legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella o previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 o euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi o ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del o decreto legislativo n. 259 del 2003.

I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 53 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 54 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni realizzate per porre in essere iniziative a scopo di beneficenza o politico, il versamento del canone non è dovuto se la superficie occupata dal singolo insediamento non supera i 10 metri quadrati.

2. Alle occupazioni poste in essere da soggetti che iniziano una nuova attività imprenditoriale o ne rilevano una già esistente - di natura industriale, artigianale, commerciale - nelle zone del territorio comunale classificate, ai fini tariffari, nella terza categoria, si applica, per i primi tre anni, una riduzione del 50% del canone dovuto.

3. Alle occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico, che abbiano preventivamente ricevuto tale riconoscimento mediante apposita e motivata deliberazione della Giunta Comunale, si applica una riduzione del 25% del canone dovuto.

4. Alle occupazioni realizzate da esercizi commerciali ed artigianali situati in zone chiuse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi si applica la riduzione del 50%.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 55 ESENZIONI

I relativi importi sono rivalutati annualmente soggetti a rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i previgenti importi. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e.sm.i..

secondo quanto disciplinato dall'art.1 comma 831 e comma 831-bis della L.160/2019 e smi

1. In aggiunta a quelle previste dall'art.1, comma 833, lettere da a) ad f) e r) della Legge n° 160/2019 sono esenti dal canone:

a) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

b) i passi carrabili di cui all'art. 51;

c) le occupazioni di cui all'art.50, comma 8- effettuate da società controllate dall'amministrazione comunale, realizzate per l'esercizio dei servizi di acquedotto, del gasdotto, del metanodotto e del teleriscaldamento, ovvero per l'esercizio di attività afferenti servizi pubblici. Nel caso di società non controllate si applica l'art 50 del presente regolamento;

d) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con tende, balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, cappotti termici o rivestimenti solo se vengono realizzati a una distanza dal suolo inferiore a 2 metri;

e) le occupazioni inerenti i porta biciclette e gli impianti di supporto al bike sharing, previo rilascio dei pareri degli uffici competenti;

f) le fioriere la cui superficie complessiva non è superiore al metro quadrato ;

g) Fermo restando l'obbligo del pagamento di un corrispettivo di natura patrimoniale, sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni di aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a parcheggio pubblico, anche a pagamento, affidate in concessione a terzi.

h) Il canone non trova applicazione alle occupazioni realizzate con automezzi adibiti al trasporto pubblico di linea in concessione o privato, nelle aree a ciò destinate.

i) Non è dovuto alcun canone per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

2. Per il solo anno 2022, al fine di agevolare le attività commerciali nella ripresa economica a seguito della pandemia in atto, sono esenti dal canone unico patrimoniale sino al 30/06/2022 le occupazioni di suolo pubblico, da parte degli esercizi commerciali, effettuate mediante la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.

Art. 56 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del

d) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con tende, balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, cappotti termici o rivestimenti solo se vengono realizzati a una distanza dal suolo **inferiore superiore** a 2 metri;

canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste per il pagamento delle entrate comunali.

5. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di € 16,00.

6. Il canone può essere corrisposto in un'unica soluzione o in due rate aventi scadenza il 31 marzo e il 31 luglio per importi sino ad € 750,00. Qualora il canone dovuto sia di importo superiore ad € 750,00 può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti:

a) per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

b) per ragioni di opportunità e/o coerenza nell'approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente locale.

8. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 57 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone può essere corrisposto in un'unica soluzione o in due rate aventi scadenza il 31 marzo e il 31 luglio per importi sino ad € 750,00 . Qualora il canone dovuto sia di importo superiore ad € 750,00 può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di € 16,00.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti per eventi di natura straordinaria o eccezionale.

Art. 58 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 59 RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Art. 60 ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica, oltre al canone dovuto, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 50 per cento ed un massimo del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto per le entrate comunali.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'apposito regolamento comunale;

9. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi e sanzioni, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00 (dodici/00).

CAPO V - CANONE MERCATALE

Art. 61 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Le prescrizioni inerenti lo svolgimento dei mercati è contenuta nel Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese.

Art. 62 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 63 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento per la disciplina dei mercati periodici del Comune di Varese" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 16/02/2017.

Art. 64 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare - non alimentare).

Art. 65 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato 1).

2. A decorrere da 01/10/2022 la classificazione delle strade è quella contenuta nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato 2).

Art. 66 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, come previsto nell'art.1, comma 842 della legge n° 160/2019 frazionata ad ore..

2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 67 OCCUPAZIONI ABUSIVE

3. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 68 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 69 VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione o in due rate di pari importo scadenti il 31 marzo e il 31 luglio qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore o uguale a euro 750,00. Per importi superiori ad €. 750,00 è

consentito il versamenti in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste per il pagamento delle entrate comunali

L'occupazione da parte degli spuntisti è ammessa solo previo pagamento del relativo canone, che ha luogo mediante PagoPa5. Indipendentemente dalle risultanze matematiche, per ragioni di economicità dell'attività amministrativa, il canone da versare in relazione a ciascun provvedimento concessorio o autorizzatorio, non può essere inferiore al minimo di €. 17,00 per gli spuntisti dei banchi non alimentari ed ad €.18,00 per gli spuntisti dei banchi alimentari. (comprensivo della quota della ex Tarsu giornaliera ai sensi dell'art. 1 comma 838 Legge 160/2019)

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni mercatali possono essere differiti per eventi di natura straordinaria o eccezionale.

Art. 69-BIS ESENZIONI

1. Per il solo anno 2022, il canone mercatale per l'occupazione del Mercato di Masnago-Piazzale De Gasperi, in relazione alla sperimentazione dello stesso sino al 31 dicembre 2022, è da considerarsi esente.

Art. 70 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e secondo le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 71 RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 72 ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica, oltre al canone dovuto, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 50 per cento ed un massimo del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto per le entrate comunali.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'apposito regolamento comunale;
9. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'importo riferito al solo canone, non supero € 12,00.

Art.73 MODIFICA, REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La modifica, la sospensione, la revoca, la decadenza e l'estinzione della concessione/autorizzazione sono disciplinate dagli articoli 44 e 45 del presente regolamento.
2. Con la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca per mancato pagamento del canone, si dispone la sospensione dell'efficacia della concessione stessa sino all'intervenuta regolarizzazione del pagamento del canone dovuto.
3. La sospensione non verrà disposta se il concessionario è beneficiario di un piano di rateizzazione non revocato.
4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n° 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 75 NORMA TRANSITORIA

1. Per solo anno 2021, la scadenza di pagamento della prima rate del canone unico patrimoniale è fissata nel 31 maggio 2021;

Art. 76 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, produce i propri effetti dal 1° gennaio 2021.

Allegato 1

- elenco strade in categoria speciale - esposizione pubblicitaria -
- elenco strade nelle varie categorie - occupazione suolo -
- elenco strade per la definizione del Canone Mercatale